




**REGOLAMENTO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA  
COMUNALE E ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEGLI  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI  
CON SCARICHI DI CATEGORIA "C"**



## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1**

Il presente Regolamento definisce le norme, le condizioni ed i limiti di accettabilità che devono essere osservati dagli insediamenti produttivi e dagli insediamenti civili di categoria "C", individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. IV/10562 del 24.6.1986 e successive modificazioni e integrazioni, per l'allacciamento degli scarichi di acque reflue alla rete di fognatura del Comune di Bergamo ed a quella dei Comuni serviti dall'impianto di depurazione della Città di Bergamo.

### **Art. 2**

Il presente Regolamento si applica al bacino di utenza del servizio di fognatura e depurazione della Città e del territorio amministrativo del Comune di Bergamo nonché ai territori dei Comuni la cui rete fognaria è o sarà allacciata alla rete afferente al depuratore della Città di Bergamo (attualmente sono serviti i Comuni di Ponteranica, Torre Boldone, frazione Borghetto del Comune di Mozzo, frazione Celadina del Comune di Gorle).

## **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 3**

Gli insediamenti produttivi e gli insediamenti civili di categoria "C" per avvalersi del pubblico servizio di fognatura e depurazione dovranno presentare la domanda di autorizzazione allo scarico prevista per legge. Limitatamente alle sostanze pericolose di cui al Decreto Legislativo del 27.1.1992, n. 133, e al singolo scarico, al quale ci si riferisce, verrà rilasciata apposita autorizzazione che sostituisce quella prevista dall'art. 9 della Legge n. 319/1976 che resta efficace nei confronti dello scarico relativo all'intero insediamento produttivo, ove diverso, e per le sostanze diverse da quelle indicate nel citato Decreto Legislativo.

### **Art. 4**

Le domande di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura e all'uso dell'impianto di depurazione devono essere presentate al Sindaco del Comune in cui l'insediamento è localizzato; il Sindaco stesso rilascia l'autorizzazione conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 319/76 - art. 15 - e corredata dai dati della scheda tecnica riportata nell'allegato 3).

## **Art. 5**

La domanda di autorizzazione deve essere sottoposta all'esame dei seguenti organismi tecnici, il cui parere è vincolante:

- 1) Servizio Tecnico Comunale competente per la progettazione e gestione delle reti di fognatura;
- 2) Ente Gestore, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione;
- 3) Servizio Igiene Pubblica Ambientale della U.S.S.L. n. 12.

## **Art. 6**

La qualità e la quantità delle acque provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere tali da:

- salvaguardare i dimensionamenti idraulici assunti per la rete di fognatura e l'impianto di depurazione;
- salvaguardare i manufatti della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione;
- non interferire negativamente con i processi depurativi dell'impianto di depurazione.

## **Art. 7**

Qualsiasi variazione che modifichi la situazione autorizzata inerente la struttura della rete di fognatura interna, il tipo e/o l'ubicazione di allacciamento alla fognatura pubblica, la qualità e/o la quantità delle acque scaricate, dovrà essere ulteriormente e specificatamente autorizzata dall'autorità competente per territorio, sentiti gli organismi di cui al precedente art. 5.

Analoga domanda dovrà essere presentata qualora l'insediamento produttivo sia trasferito in altra località.

## **Art. 8**

Per le spese inerenti l'istruttoria degli allacciamenti degli insediamenti produttivi e civili di categoria "C" (sopralluoghi, vigilanza, analisi, lavori allacciamenti, ecc.) gli interessati depositeranno una somma determinata dal Comune quale condizione di procedibilità della domanda, sotto forma di deposito cauzionale all'atto della presentazione della domanda presso il competente Ufficio Comunale.

Completata l'istruttoria si provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

## RETI INTERNE DI FOGNATURA E PRETRATTAMENTI

### Art. 9

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico si dovranno applicare le seguenti norme:

- A) Reti interne di fognatura.  
Le reti interne di fognatura degli insediamenti dovranno essere separate e distinte in:
- A1) rete delle acque nere civili a cui saranno allacciate docce, servizi igienici, mensa e simili, acque di prima pioggia;
  - A2) rete delle acque di processo. In questa rete saranno convogliate tutte quelle acque che subiscono alterazioni qualitative di tipo chimico fisico nel corso del processo produttivo;
  - A3) rete delle acque meteoriche (bianche). In questa rete saranno convogliate tutte le acque meteoriche, decadenti da coperture, cortili, piazzali e di qualsiasi altra superficie di pertinenza agli insediamenti.
- B) Trattamento delle acque defluenti dalla rete interna di fognatura.
- B1) Le acque defluenti dalla rete indicata come rete di acque nere civili non subiranno alcun pretrattamento depurativo prima della loro immissione nella fognatura municipale. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono quindi essere soppressi gli esistenti sistemi depurativi (es.: fosse settiche, pozzi perdenti, fosse Imhoff, ecc.) secondo modalità e tempi di cui alle successive norme transitorie;
  - B2) Le acque defluenti dalla rete indicata come rete di acque di processo dovranno subire, qualora le caratteristiche non rientrino nei limiti previsti dal presente Regolamento, un trattamento depurativo, a carico dello stesso insediamento tale da farle rientrare nei limiti di accettabilità prescritti;
  - B3) le acque defluenti dalla rete indicata come rete di acque meteoriche (bianche) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
    - non è ammesso il loro scarico nella rete di fognatura. Motivate deroghe potranno essere concesse a condizione che il dimensionamento della fognatura interessata lo consenta, fatta preventivamente salva la priorità all'uso della fognatura da parte degli insediamenti civili e degli scarichi industriali;
    - dovranno essere riciclate;
    - qualora ciò non fosse possibile potranno essere scaricate, previa autorizzazione, in corsi d'acqua superficiali (oppure nel sottosuolo o sul suolo).

Acque di prima pioggia.

Si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito Regolamento comunale e quelle qui di seguito riportate:

A) Aree già urbanizzate.

Le acque meteoriche provenienti da aree già urbanizzate, per le quali non si modifichi la superficie impermeabile, dotate di fognatura di tipo unitario, possono continuare a scaricare nelle pubbliche fognature compatibilmente con la capacità idraulica di queste ultime e fatta salva la priorità delle portate nere. Nel caso che le portate da scaricare superino i limiti individuati per tale capacità, dovrà essere previsto il ricorso a vasche di laminazione dimensionate per tempi di ritorno di almeno 20 anni. I punti di raccolta o di utenza, che per essere situati in prossimità della confluenza nella pubblica fognatura, risultino essere soggetti al pericolo di rigurgito durante eventi meteorici intensi (corrispondenti a tempi di ritorno maggiori di 5 anni) dovranno essere muniti di manufatti di sconnessione idraulica (impianti di sollevamento, vasche volano, ecc.).

B) Aree di nuova urbanizzazione e modifiche di aree già urbanizzate.

Per le aree di nuova urbanizzazione e per quelle già urbanizzate soggette a modifiche, le acque di origine meteorica sono accettate nelle pubbliche fognature limitatamente ad una portata massima corrispondente ad un contributo non superiore a 4 l/sec. per ogni ettaro di nuova superficie impermeabile servita dalla pubblica fognatura.

Le vasche volano, necessarie per il contenimento dei volumi idrici in eccesso, dovranno essere dimensionate per tempi di ritorno di almeno 20 anni ed avere un volume invasabile, in ogni caso non inferiore a 200 mc per ogni ettaro di superficie impermeabile servita. La vasca dovrà essere inoltre munita di uno scarico di fondo collegato al condotto fognario allacciato alla pubblica fognatura, o altro idoneo corpo idrico dimensionato per una portata non superiore al limite indicato (4 l/sec x ha) in condizioni di massimo carico idraulico interno. Le vasche volano dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed accessibili per l'operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria e dotate di opportuni presidi che ne consentano la razionale gestione e per provvedere ai controlli da parte degli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

E' ammesso il loro recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico, nel rispetto delle delimitazioni imposte dalle vigenti normative nazionali e regionali e a condizione che dette acque provengano esclusivamente da tetti e coperture non interessate da veicoli, mezzi d'opera, lavorazioni o scarichi di qualsiasi origine civile, commerciale o produttiva.

E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 metri quadrati, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

## **ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE RETI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO**

### **Art. 10**

E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti precedentemente menzionate. Ogni punto di scarico deve essere facilmente e liberamente ispezionabile dall'esterno ed idoneo al prelievo dei campioni.

L'allacciamento alla pubblica fognatura della rete delle acque nere civili avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura della Città di Bergamo, anche per gli allacciamenti dei Comuni serviti e loro frazioni, come indicato dall'art. 2 del presente Regolamento.

Il punto di scarico della fognatura delle acque bianche sarà dotato di pozzetto di controllo (come da grafici dell'allegato 4) da cui sia possibile l'ispezione e l'eventuale prelievo dei campioni.

L'allacciamento alla pubblica fognatura delle acque di processo sarà dotato di un punto di ispezione immediatamente a monte del punto di immissione nella fognatura comunale, situato anche all'interno dello stabilimento purché liberamente accessibile dall'esterno da parte del personale deputato alle ispezioni e controlli, conformemente ai grafici dell'allegato 5).

Resta salva la facoltà del Sindaco di imporre, su motivata proposta degli organismi tecnici indicati nell'art. 5, la realizzazione di un punto di ispezione sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

### **Art. 11** **Limiti di accettabilità**

Ogni scarico di acque di processo, sarà accettato nella fognatura comunale ed ammesso al trattamento depurativo solo se conforme agli standards qualitativi indicati nella Tabella "C" allegata alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato n. 1); per le sostanze indicate negli allegati al Decreto Legislativo n. 133/1992 dovranno essere rispettati i limiti stabiliti.

La Tabella A, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento (allegato n. 2), introduce alcune modifiche in senso meno restrittivo nei limiti relativi ad alcuni parametri.

I limiti indicati nella Tabella A hanno valore unicamente nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti esistenti nell'eccezione data dalla Legge n. 319/76, e quindi gli insediamenti esistenti nel giugno del 1976 che abbiano presentato domanda di autorizzazione nei termini previsti dalla citata normativa ed abbiano ottenuto autorizzazione espressa o tacita per effetto della decorrenza dei termini.

Per avvalersi dei limiti meno restrittivi gli insediamenti che si trovino nella condizione indicata nel precedente comma dovranno presentare apposita istanza al Sindaco nei tempi previsti dalla norma transitoria del presente Regolamento.

Per gli inquinanti non specificatamente previsti nelle tabelle allegate alla Legge n. 319/76 che dovessero, su motivato parere dell'Ente Gestore, interferire significativamente con il processo depurativo dell'impianto di depurazione o alterare le caratteristiche dei fanghi in relazione al loro smaltimento, verrà disposta dal Sindaco, previa idonea verifica sperimentale, la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

I controlli relativi al rispetto dei limiti di accettabilità sono effettuati su campioni istantanei o medi prelevati nei punti di immissione di cui all'art. 11 in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Lo scarico sarà considerato accettabile solo se, qualunque sia la modalità seguita dall'Autorità competente per il campionamento, rispetterà i limiti fissati dal presente Regolamento.

## **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ**

### **Art. 12**

Vengono fissate le seguenti norme e prescrizioni particolari per l'accettabilità degli scarichi degli insediamenti civile di categoria "C", individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. IV/10562 del 24.6.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

A) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico.

E' prescritta l'installazione di idonei pozzetti d'isoleatori a monte dello scarico della rete di acque meteoriche. Gli impianti di autolavaggio dovranno essere dotati di impianti di depurazione che garantiscano il rientro dei reflui nei limiti della Tabella di cui all'art. 11 del presente Regolamento. E' prescritto il conferimento degli oli esausti al Consorzio Obbligatorio degli oli esausti secondo le modalità previste dalla legge.

Non è consentito lo scarico dei prodotti impiegati nelle lavorazioni quali solventi e vernici.

Le acque di abbattimenti degli aerosol di verniciatura devono essere smaltite come rifiuti speciali secondo le modalità previste dalla legge o, se scaricate in fognatura, dovranno conseguire a mezzo di idonei processi di depurazione i limiti previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.

Non è consentito lo scarico in fognatura di oli esausti, solventi, soluzioni elettrolitiche di batterie, liquidi refrigeranti; gli stessi devono essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti tossico-nocivi.

B) Lavanderie a umido e tintorie.

E' vietato lo scarico di solventi esausti e/o di materiale contenente solventi, che dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

C) Studi e laboratori fotografici e radiografici.

Non è consentito lo scarico in fognatura di bagni di sviluppo o di fissaggio e di residui derivanti dalla manipolazione di isotopi radioattivi.

D) Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione.

I depositi dovranno essere realizzati in modo tale da impedire che le acque di pioggia possano dilavare eventuali sostanze nocive al processo depurativo.

E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

I depositi di sostanze liquide dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento.

I depositi di sostanze solide dovranno essere realizzati in modo tale da impedire il dilavamento di dette sostanze da parte di acque di pioggia con conseguente immissione in fognatura.

F) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori.

Non è consentito lo scarico in fognatura di rifiuti grossolani derivanti dalle suddette attività quali, ad esempio, carnicci, residui di prodotti ortofrutticoli, ecc.

G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

Non è consentito lo scarico in fognatura del sangue di macellazione e dei carnicci che dovranno essere conferiti a norma di legge; è facoltà del Comune imporre l'adozione di sistemi di flottazione e separazione dei grassi e il conferimento anche delle acque di primo lavaggio.

Resta salva la facoltà del Sindaco di imporre, su motivata proposta degli organismi tecnici indicati nell'art. 5, ulteriori prescrizioni particolari in fase istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico che, per gli insediamenti civili indicati nel presente articolo, si intende sostituita, ex art. 9 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62, dalla concessione di allacciamento alla fognatura comunale.

### **Art. 13**

Qualora l'effluente depurato dell'impianto superasse i limiti della Tabella "A" della Legge n. 319/76, l'Ente Gestore dell'impianto, accertate le cause ed esperite tutte le indagini di controllo e di analisi, propone al Sindaco i provvedimenti da adottare nei confronti degli insediamenti i cui scarichi, qualitativamente e/o quantitativamente, hanno determinato interferenze nel processo depurativo o apportino un carico inquinante, per alcuni parametri, allo stato attuale, non trattabile dell'impianto di depurazione; in tal caso potranno essere imposti limiti allo scarico più restrittivi di quelli previsti dall'art. 11 del presente Regolamento e/o revocate le deroghe per alcuni parametri previste nel preindicatedo articolo.

### **Art. 14**

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

### **Art. 15**

Nel caso di scarichi che presentino significative fluttuazioni delle caratteristiche quali-quantitative potranno essere prescritti, in sede autorizzativa, bacini di omogeneizzazione, onde evitare condizioni di shock che potrebbero negativamente influire sul funzionamento dell'impianto di depurazione.

### **Art. 16**

Dietro motivato parere dell'Ente Gestore di Bergamo il rilascio di autorizzazione allo scarico potrà essere subordinato all'installazione di strumenti misuratori-registratori e di campionamento anche automatici per il controllo di parametri significativi (portata, pH, conducibilità, azoto ammoniacale, carbonio organico totale, ecc.).

L'installazione di apparecchi registratori può essere prescritta anche dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Gli strumenti in questione dovranno essere posizionati all'interno della cameretta di controllo di cui all'art. 10 secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore, meglio indicate nello schema grafico allegato (allegato n. 6).

Le spese di installazione e gestione sono interamente a carico del titolare dello scarico.

### **Art. 17**

E' fatto obbligo, là dove esistono strumenti di registrazione o comunque di controllo di impianti di pretrattamento, di tenere una documentazione quotidiana dei parametri di funzionamento e dei parametri controllati.

Gli impianti e gli strumenti devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza a cura del titolare dell'insediamento.

Ogni guasto o funzionamento anomalo dovrà essere tempestivamente segnalato all'Ente Gestore di Bergamo.

### **Art. 18**

Il titolare dell'insediamento autorizzato ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Sindaco ed all'Ente Gestore qualsiasi fatto avvenuto nell'insediamento che possa portare ad una alterazione anche temporanea delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'effluente.

### **Art. 19**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della Legge 24.12.1979 n. 650 e successive modificazioni ed integrazioni, i controlli per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono svolti dall'Ente Gestore di Bergamo e dai Comuni allacciati.

### **Art. 20**

E' istituita una Commissione per la revisione periodica del presente Regolamento composta da:

- Sindaco di Bergamo, o da un suo delegato, che la presiede;
- Responsabile del Servizio Igiene Ambientale dell'U.S.S.L. n. 12;
- un tecnico delegato da ciascuno dei Comuni interessati al collettamento e depurazione;
- Direttore dell'Ente Gestore;
- Responsabile del Servizio Controlli Ecologici dell'Ente Gestore.

Su convocazione del Sindaco del Comune di Bergamo, detta Commissione si riunisce, di norma ogni due anni, per la verifica periodica del Regolamento e rassegna le conclusioni e le eventuali proposte di modifica del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale entro due mesi dall'inizio dei lavori.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può effettuare audizioni di esperti esterni, di altri Enti, di Associazioni delle categorie interessate, nonché delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative su scala nazionale ed operanti sul territorio comunale.

Le modifiche al presente Regolamento, divenute operative a seguito delle deliberazioni dei competenti organi, verranno inserite nelle convenzioni stipulate con i Comuni allacciati.

#### **Art. 21**

Le proposte di piani urbanistici attuativi che comportino sviluppi edilizi, con conseguenti variazioni quali-quantitative degli scarichi allacciati all'impianto dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ente Gestore che dovrà esprimere una valutazione di ammissibilità tecnica e, se necessario, predisporre i provvedimenti atti ad adeguare l'impianto di depurazione.

#### **Art. 22**

Rispetto alla scala delle precedenze nell'utilizzo della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione si utilizzeranno i seguenti criteri:

- in primo luogo sarà garantito l'allontanamento e la depurazione degli scarichi neri urbani;

- in secondo luogo sarà accettato l'allontanamento e la depurazione degli scarichi di tipo industriale allacciati alla rete di fognatura;

- in terzo luogo, qualora la potenzialità dell'impianto lo consenta, nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti e delle prescrizioni previste nelle deliberazioni regionali di autorizzazione, all'impianto di depurazione acque di Bergamo possono essere conferiti reflui liquidi prodotti da insediamenti non allacciati alla rete fognaria.

Tali conferimenti saranno regolati da apposite convenzioni, stipulate dall'Ente Gestore con il conferitore che dovranno prevedere in forma espressa la facoltà di revoca qualora subentrino motivi di interesse pubblico.

#### **Art. 23**

Il presente Regolamento viene inserito come parte integrante nelle convenzioni per l'uso della fognatura e del servizio di depurazione stipulato tra il Comune di Bergamo e i Comuni interessati.

### **SANZIONI - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

#### **Art. 24**

Ferme restando le sanzioni stabilite dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni, le inadempienze alle disposizioni particolari previste dal presente Regolamento e dalle singole autorizzazioni allo scarico comportano, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, adottata dal Sindaco su conforme parere dell'Ente Gestore, la revoca della autorizzazione allo scarico di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## **VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 25**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte quelle norme esistenti in altri Regolamenti Comunali incompatibili con le norme qui espresse.

### **Art. 26**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano le norme della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato Interministeriale di cui alla stessa Legge n. 319/76 e nella L.R. n. 62/85.

Rimangono pertanto in vigore le disposizioni stabilite dal "Regolamento di Fognatura della Città di Bergamo", approvato con R.D. 8 settembre 1927, n. 1860, e modificato con deliberazione consiliare n. 12053 p.g. del 14 aprile 1966, per quanto non contrasta con le norme del presente Regolamento.

## **NORMA TRANSITORIA**

Onde consentire il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in forma espressa e definitiva, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i titolari degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili con scarichi di categoria "C" esistenti, i cui scarichi di acque reflue siano allacciati alla fognatura comunale, devono presentare all'Amministrazione Comunale apposita comunicazione corredata della documentazione richiesta dall'art. 4 del Regolamento.

I titolari degli scarichi, con effluenti o allacciamenti difformi dalle prescrizioni tecniche e dai limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento, dovranno corredare la comunicazione di un progetto che illustri i trattamenti da applicare ai reflui, le modifiche da apportare alle reti interne ed agli allacciamenti, i tempi tecnici previsti per l'esecuzione di tali interventi.

A seguito di tali comunicazioni, previo parere vincolante degli organismi indicati nell'art. 5, si procederà al rilascio di una autorizzazione allo scarico in forma espressa nella quale verranno indicati ove necessario tempi e modalità per l'adeguamento degli scarichi esistenti alle presenti disposizioni regolamentari.

Gli interventi di adeguamento qualitativo degli scarichi alle disposizioni recate dagli artt. 11 e 12 dovranno essere comunque conclusi entro e non oltre 2 anni dalla data di presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della comunicazione indicata nel secondo paragrafo del presente articolo.

Gli interventi di adeguamento degli scarichi alle disposizioni recate dagli artt. 9 e 10 dovranno essere comunque conclusi entro e non oltre 3 anni dalla data di presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della comunicazione indicata nel secondo paragrafo del presente articolo.

**SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE INDUSTRIALI - LEGGE 10  
MAGGIO 1976 N. 319  
"NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO".**

**I - IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA**

1) Denominazione e ragione sociale della Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**II - CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO**

3) Elencazione delle produzioni (1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4) Elencazione delle materie prime (2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5) Numero totale degli addetti \_\_\_\_\_

6) Numero dei mesi lavorativi nell'anno \_\_\_\_\_

7) Numero medio delle giornate lavorative settimanali \_\_\_\_\_

8) Numero dei turni lavorativi giornalieri e loro durata \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9) Localizzazione dell'insediamento produttivo (allegare planimetria conformemente all'ubicazione della nota 3)

10) Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo (allegare corografia conformemente all'indicazione della nota 4)

11) a- superfici impermeabili (5) m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

b- superfici permeabili (5) m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

12) Impianti di trattamento eventualmente esistenti (6) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

13) Indicazione del punto di accesso allo scarico e/o di prelievo per i controlli \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### III - CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SCARICO

14) Fonti di approvvigionamento idrico (7)

- acquedotto ( )

- fiume, canale, lago e simili ( ) nome \_\_\_\_\_

- pozzi acqua dolce ( )

- altri ( )

15) Utilizzazione dell'acqua:

Fonte	Processo e servizi %	Raffreddamento %	Totale%
acquedotto			100
fiume , canale, lago, ecc.			100
pozzi acqua dolce			100

16) Ricettore dello scarico (8)

- corpo d'acqua superficiale ( ) nome \_\_\_\_\_

- fognatura ( ) via \_\_\_\_\_

- suolo ( ) località \_\_\_\_\_

- sottosuolo ( ) località \_\_\_\_\_

- altri (autobotti, ecc.) ( ) \_\_\_\_\_

17) Sistemi utilizzati per la misura delle portate

- al prelievo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- allo scarico \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IV - DATI DI ESERCIZIO**

18) Acqua prelevata	m <sup>3</sup> /g (9)	m <sup>3</sup> /anno (9)
- da acquedotto	_____	_____
- da fiume, canale, lago, ecc	_____	_____
- da pozzi d'acqua dolce	_____	_____
19) Acqua scaricata	m <sup>3</sup> /g (9)	m <sup>3</sup> /anno (9)
- scarico industriale	_____	_____
a) da processi e servizi	_____	_____
b) da raffreddamenti	_____	_____
- scarichi igienici	_____	_____
(se separati da quello industriale)		

20) Variabilità dello scarico

- nel tempo:
  - ◆ continuo ( )
  - ◆ discontinuo ( ) ore/giorno \_\_\_\_\_  
giorni/settimana \_\_\_\_\_  
settimane/mese \_\_\_\_\_  
mese/anno \_\_\_\_\_
  - ◆ saltuario ( ) (10)
- nella portata:
  - a) costante ( )
  - b) variabile ( ) (11)

21) Caratteristiche qualitative dello scarico (o degli scarichi) (12)

## NOTE ESPLICATIVE

- 1) Indicare per la zootecnica le specie ed il numero di animali allevati.
- 2) Le materie prime possono essere raggruppate per categorie, se il loro numero è elevato.
- 3) Indicare la localizzazione dell'insediamento produttivo su carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM) scala 1:25.000 o su carta di uguale o maggior dettaglio (es. 1:10.000)
- 4) Allegare cartografia in scala 1:2.000 e indicare sulla stessa o sulla carta di cui in nota 3) la localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore (fognatura, corpo idrico, suolo o sottosuolo) e dei punti di misurazione e campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti.
  - 5) a) Piazzali, strade, tetti, ecc.
  - b) Indicare possibilmente il valore medio del coefficiente di assorbimento.
- 6) Allegare descrizione dettagliata e schemi funzionali.
- 7) Indicare i punti di prelievo o la localizzazione dei pozzi su carta IGM 1:25.000 o su altra carta di uguale o maggior dettaglio.
- 8) Oltre quanto richiesto in nota 4), nel caso di spandimento sul suolo, indicare l'uso attuale del suolo e sulla carta di cui in nota 3) l'area interessata.
- 9) Per  $m^3/g$  si intende la quantità media giornaliera di acqua prelevata (o scaricata) in un giorno; per quantità media giornaliera si intende quella prelevata (o scaricata) nel mese di massima produzione divisa per le giornate lavorative del mese.  
Per  $m^3/anno$  si intende la quantità totale di acqua prelevata (o scaricata) in un anno.
- 10) Indicare approssimativamente la frequenza nel mese di massima produzione.
- 11) Indicare il valore del rapporto tra la portata di punta e la portata media, intesa quest'ultima come quantità di acqua prelevata (o scaricata) nella giornata media del mese di massima produzione divisa per le ore lavorative della giornata; la portata di punta e quella media devono essere espresse nella stessa quantità di misura (es.  $m^3/s$ ).
- 12) Devono essere indicati, con dichiarazione allegata, i valori dei parametri inquinanti presenti negli scarichi, riportati nelle tabelle dei limiti allegata alla legge n. 319.  
Tali valori devono essere espressi nelle unità di misura indicate nelle suddette tabelle.